

Causa C-72/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 febbraio 2021

Giudice del rinvio:

Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

2 febbraio 2021

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione:

SIA «PRODEX»

Convenuta in primo grado e resistente in cassazione:

Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria dello Stato, Lettonia)

Oggetto del procedimento principale

Ricorso per cassazione nel contesto di un procedimento contenzioso amministrativo in cui la SIA «PRODEX» (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l'annullamento della decisione del Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria dello Stato; in prosieguo: il «VID»), con la quale è stato deciso di destinare al bilancio dello Stato, per il pagamento di dazi doganali, la cauzione di un importo pari a EUR 473,30 versata dalla ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificata dal regolamento (UE) n. 1006/2011, e in particolare della sua sottovoce 4418 20.

Questioni pregiudiziali

1) Se la nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, debba essere interpretata nel senso che la sottovoce 4418 20 della nomenclatura combinata può includere intelaiature per porta, stipiti e soglie quali merci separate.

2) Se, alla luce della regola 2, lettera a), prima frase, delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata contenute nell'allegato I, prima parte, titolo I, parte A, del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, la sottovoce 4418 20 della nomenclatura combinata possa includere anche intelaiature e stipiti per porta, tavole per porta e soglie non finite, purché presentino le caratteristiche essenziali delle intelaiature per porta, stipiti e soglie per porta completi e finiti.

3) Se i pannelli e le modanature di legno di cui trattasi nel procedimento principale, con un profilo e una finitura decorativa che ne attestano oggettivamente il loro impiego prevedibile nella fabbricazione di porte, intelaiature per porta, stipiti e soglie per porte, ma che, prima del montaggio della porta, devono essere tagliati al fine di regolare la loro lunghezza, e sui quali devono essere realizzati gli spazi per l'attacco e, se necessario, devono essere inseriti gli spazi per le cerniere e per le serrature, debbano essere classificati nella sottovoce 4418 20 o, a seconda delle caratteristiche dei pannelli o modanature concreti, nelle voci 4411 e 4412 della nomenclatura combinata.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), in particolare l'articolo 12.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2011, L 282, pag. 1), in particolare le voci di cui al capitolo 44 («Legno, carbone di legna e lavori di legno») e il punto 4 delle note al capitolo 44, le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I, parte prima, titolo I, parte A, compresa la prima frase della regola 2 a) e le regole 3 e 6.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU 2013, L 290, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2016, L 294, pag. 1), e in particolare la sottovoce 4418 20 nella versione linguistica lettone.

Note esplicative della nomenclatura combinata [dell'Unione europea] (2011/C-137/01), riguardanti in particolare i codici da 4418 20 10 a 4418 20 80.

Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, e 8.

Regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, in particolare la regola 1 e i punti III, lettera b), e V, lettera b), delle note esplicative di quest'ultima, la regola 2, lettera a), e la nota esplicativa relativa alla regola 2, lettera a), la nota 4 del capitolo 44, il quinto comma, punto 4, della nota esplicativa della voce 4409, le note esplicative delle voci 4412 e 4418, ecc.

Linee guida della Commissione europea, dell'11 aprile 2013, relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, in particolare la parte (C), punti 1, lettere b) e c), e 2, lettere a) e b).

Raccomandazione del segretariato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, del 16 novembre 2007, relativa ai codici di riferimento 44.11 e 44.18.

Giurisprudenza della Corte di giustizia

Sentenza Holz Geenen (C-309/98, EU:C:2000:165), in particolare il punto 25.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 23 settembre 2014 la ricorrente, nel compilare la dichiarazione doganale, ha dichiarato in regime doganale di immissione in libera pratica le seguenti merci: porte interne di legno di conifere, con intelaiature e stipiti, dichiarandole in una voce con codice di nomenclatura combinata e TARIC 4418 20 50 00: lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno: – porte e loro intelaiature, stipiti e soglie: – di conifere. Le merci sono state assoggettate all'aliquota base del dazio all'importazione dello 0%.
- 2 La decisione impugnata ha rilevato che le merci della ricorrente dovevano essere oggetto di trattamento affinché si potesse completare il processo di montaggio. In essa si è sostenuto che le suddette merci non presentano né le caratteristiche di un

assortimento condizionato per la vendita al minuto, che devono essere chiaramente identificabili al momento dell'importazione e della dichiarazione, né le caratteristiche di un prodotto smontato che proverebbero l'esistenza di un assortimento come singolo pezzo ai sensi della voce 4418 della nomenclatura combinata. Il VID ne ha dedotto che dette merci non potevano essere classificate con il codice 4418 20 50 00 indicato dalla ricorrente e che esse dovevano essere classificate separatamente, nelle corrispondenti voci dei codici della nomenclatura combinata e TARIC 4411 13 90 00, 4411 14 90 00 e 4412 99 85 90 (pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato).

- 3 La ricorrente ha impugnato la decisione del VID davanti al tribunale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Dopo aver esaminato [il successivo] atto di appello, l'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), lo ha respinto con sentenza del 25 gennaio 2018. Nella sua sentenza, l'Administratīvā apgabaltiesa ha ritenuto che giustamente il VID aveva dichiarato che le liste e modanature e i profilati di MDF dichiarati dalla ricorrente, che non costituivano un assortimento unico finito con determinati battenti, dovevano essere classificati separatamente nelle corrispondenti voci.
- 4 L'Administratīvā apgabaltiesa ha respinto il parere della ricorrente secondo cui le merci importate sarebbero lavori finiti che possono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e secondo cui si prevedeva di commercializzare le merci direttamente al consumatore, senza trattamento né trasformazioni supplementari. Detto giudice ha constatato, basandosi sul sito Internet della ricorrente, che gli accessori delle porte, come le intelaiature e gli stipiti, sono commercializzati come merci separate. La ricorrente offre sia assortimenti di porte completi per l'utilizzo (con cerniere, maniglie e stipiti incorporati) sia pezzi di ricambio. Contemporaneamente, sono offerti servizi come la misurazione, il montaggio e l'installazione di porte. Anche questo, secondo detto giudice, prova che la ricorrente non importa lavori finiti che possono essere utilizzati come assortimento.
- 5 La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dell'[Administratīvā] apgabaltiesa, facendo valere nuovamente che le corrispondenti voci della nomenclatura combinata contenuta nel regolamento di esecuzione n. 1001/2013 erano state interpretate erroneamente nella causa.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 Secondo la ricorrente, erroneamente l'[Administratīvā] apgabaltiesa ha ritenuto che i componenti della porta dovessero essere classificati nella voce 4418 unicamente nella misura in cui avessero costituito un assortimento unico con i battenti della porta. La ricorrente sostiene che la descrizione e le note esplicative della sottovoce 4418 20 della nomenclatura combinata non includono il criterio secondo cui i pannelli di legno devono formare un assortimento insieme con i

battenti della porta. Essa sostiene che il battente della porta, che il VID ha tuttavia classificato separatamente alla voce 4418, è inoltre solo uno dei vari pannelli che entrano a far parte della composizione delle porte. Non esisterebbe alcuna base giuridica per subordinare la classificazione degli altri pannelli della porta alla condizione che essi formino o meno un assortimento con un altro pannello della porta (il battente).

- 7 La ricorrente afferma che dalle circostanze accertate dal VID e dall'[Administratīvā] apgabaltiesa risulta che le merci dichiarate dalla ricorrente sono state effettivamente riconosciute quali pannelli di legno specificamente previsti per la produzione di porte e che, anche per questo motivo, avrebbe dovuto essere applicata la voce 4418.
- 8 La ricorrente sostiene che il VID e l'[Administratīvā] apgabaltiesa non hanno agito in modo coerente quando hanno affermato che una parte dei pannelli di legno non poteva essere dichiarata nella voce 4418 della nomenclatura combinata, mentre altri pannelli di legno dovevano essere classificati nella voce 4418 della nomenclatura combinata (è stato probabilmente riconosciuto che i battenti della porta dovevano essere dichiarati nella voce di cui trattasi in quanto il battente è l'elemento più simile a una «porta» nel senso ordinario del termine).
- 9 Le voci 4411 e 4412, dal canto loro, non sono previste per componenti di porte, in quanto le merci di tale voce sono utilizzate per altri scopi, quali l'efficientamento energetico, l'isolamento acustico, il lavoro di rivestimento di pavimenti, ecc.
- 10 Il VID ha indicato, nel contesto del ricorso per cassazione, che le merci erano state presentate separatamente e che il numero indicato per i battenti e i profilati di MDF, i profilati impiallacciati, le liste e modanature di MDF e i pannelli di MDF non dimostra che sia stato rispettato il principio di proporzionalità dell'assortimento condizionato per la vendita al minuto, che non esiste un riferimento reciproco univoco, e che le merci non sono condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento. Si deve pertanto concludere che la parte (C), punti 1, lettere b) e c), e 2, lettere a) e b), delle linee guida della Commissione europea, dell'11 aprile 2013, relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, non è soddisfatta. Nella fattispecie, tali merci non possono essere considerate come «lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni», il che significa che al momento dell'importazione le merci non presentano le caratteristiche e le proprietà oggettive previste dalla descrizione della menzionata voce 4418 della nomenclatura combinata; al contrario, al momento dell'importazione, tali merci erano chiaramente definite in una voce della nomenclatura combinata come «legno simile stratificato».
- 11 La ricorrente ha altresì rilevato che la sottovoce 4418 20 della NC può comprendere sia un assortimento completo di porte sia, separatamente, intelaiature, stipiti o soglie, ciascuno come merce finita. Secondo la ricorrente, è quindi indifferente stabilire se siano stati importati solo battenti di porta o

intelaiatura e stipiti, cosicché, a suo giudizio, l' [Administratīvā] apgabaltiesa si è focalizzata senza motivo sulla questione se la ricorrente abbia importato assortimenti completi di porte.

- 12 La ricorrente confronta diverse versioni linguistiche del regolamento n. 2658/87, indicando che detta sottovoce, nelle versioni francese, italiana e tedesca, comprende allo stesso modo le porte, le intelaiature di porte, gli stipiti e le soglie di porte, e che ciascuno di essi rientra autonomamente in tale sottovoce.
- 13 La ricorrente ha spiegato, nel corso del procedimento, che le merci da essa importate, acquistate da un fabbricante di porte specializzato, non potevano essere destinate ad un uso diverso da quello adeguato alla loro funzione, vale a dire in quanto componenti di un particolare modello di porta. Le porte di legno sono dotate di giunti di gomma per assicurare la chiusura dei singoli battenti di legno. Tutti i componenti di un tipo particolare di porta di legno sono verniciati con la stessa tonalità, dispongono di riferimenti incrociati e tutti i componenti delle porte in MDF sono stratificati allo stesso modo e con riferimenti identici. Le dimensioni del profilato di tutte le intelaiature della porta corrispondono allo spessore dei rispettivi battenti, dal che si deduce l'inscindibilità delle merci. Tutte le intelaiature e gli stipiti di porte, nonché gli spessori, sono fabbricati conformemente alle specifiche del prodotto standard del fabbricante, indicati anche sul sito Internet e nei cataloghi di prodotti del fabbricante. La ricorrente sottolinea che, ai sensi della nomenclatura combinata, tutti questi sono lavori di falegnameria (in inglese «builder's joinery») che soltanto nel loro complesso garantiscono il funzionamento della porta.
- 14 Facendo riferimento alle note esplicative delle specifiche voci summenzionate, il VID ritiene che la ricorrente abbia presentato lavori di legno di varie liste e modanature ecc., e non componenti di porta.

Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 15 La ricorrente aveva classificato le merci controverse alla voce 4418 della nomenclatura combinata del regolamento n. 2658/87, rubricata «Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno», nella sottovoce 4418 20 50 00 «Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie — di conifere».
- 16 Il VID ha applicato alle merci di cui trattasi altre tre voci della NC:
 - 1) Voce 4411, «Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici», sottovoce 4411 13 90 00, «— Pannelli di fibre di legno a media densità (detti “MDF”) — di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm — — — altri».

- 2) Voce 4411, «Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici», sottovoce 4411 14 90 00, «— Pannelli di fibre di legno a media densità (detti “MDF”) — di spessore superiore a 9 mm — — — altri»
- 3) Voce 4412, «Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato», sottovoce 4412 99 85 90, «— altri — — altri — — — altri».
- 17 Semplificando, quindi, questa controversia potrebbe essere descritta come una controversia sulla questione se le merci importate fossero porte o pannelli di legno.
- 18 In primo luogo, la controversia verte sull’effettiva portata della sottovoce 4418 20.
- 19 Occorre rilevare che, nel regolamento n. 2658/87, in una nota a piè di pagina relativa alla sottovoce corrispondente della nomenclatura combinata si precisa quanto segue: «Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo». Ciò non chiarisce tuttavia se, ad esempio, anche un’intelaiatura o uno stipite senza porta o una soglia senza porta debbano essere considerati come merci finite ai sensi di questa sottovoce.
- 20 Se si dovesse ritenere fondata l’opinione dell’[Administratīvā] apgabaltiesa, occorrerebbe concludere che la ricorrente, che ha importato varie liste e modanature, profili di chiusura, ecc., che sono sostanzialmente componenti di intelaiature e stipiti di porte, dovrebbe sempre presentare assortimenti di porte completi (quand’anche smontati) per poter concludere che essa importa «porte e loro intelaiature, stipiti [in lettone, “intelaiature e stipiti” sono chiamati “rāmji” nell’attuale versione linguistica della norma e “aplodas” in una versione linguistica precedente] e soglie», e non sarebbe ammessa una classificazione separata, ad esempio, di semplici intelaiature e stipiti o di semplici soglie nella sottovoce 4418 20.
- 21 L’altro aspetto che non è chiaro è se i prodotti di cui trattasi siano qualificabili come merce finita.
- 22 Durante il ciclo di produzione e di fabbricazione, le componenti dei lavori completi acquistano sempre più chiaramente le caratteristiche della merce definitiva (o, quanto meno, le caratteristiche di un lavoro di una sottovoce particolare della nomenclatura combinata). È quindi spesso difficile stabilire in quale voce debbano essere classificate merci che si trovano nel pieno del ciclo di produzione e che non rientrano chiaramente in nessuna voce specifica, come avviene nel caso di specie.
- 23 Nel caso di specie, dagli argomenti delle parti emerge che non esiste una distinzione sufficientemente chiara tra:
- 1) la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione del SA e della nomenclatura combinata;

- 2) le note esplicative relative a talune voci e sottovoci.
- 24 La regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del SA e della nomenclatura combinata (analogamente sia per il SA sia per la nomenclatura combinata) stabilisce che sia alle merci incomplete o non finite sia alle merci complete e finite, ma smontate (non montate), può essere assegnata la sottovoce comprendente le merci complete e finite.
- 25 A tal riguardo, nel procedimento principale, alla luce degli argomenti del ricorso in cassazione, possono essere individuate due questioni controverse:
- 1) Il VID e l'Administratīvā apgabaltiesa hanno esaminato la regola 2, lettera a), seconda frase, sulle merci smontate o non montate, mentre le asserzioni della ricorrente dimostrano come essa ritenga che ai lavori importati dovrebbe applicarsi la regola 2, lettera a), prima frase (sulle merci incomplete o non finite).
 - 2) Se invece la questione verte precisamente sulla regola 2, lettera a), prima frase, non è chiaro a quale grado debba essere finita la merce affinché si possa ritenere che siano state importate merci che presentano le caratteristiche essenziali della merce completa o finita.
- 26 Ciò lascia un certo margine di discrezionalità.
- 27 È vero che le voci 4411 e 4412 comprendono, in sostanza, i pannelli generici, che possono anche avere profili, e quindi i semilavorati in legno di carattere sufficientemente generico. Inoltre, il VID ha prodotto una raccomandazione del Segretariato dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane del 16 novembre 2007 relativa ai codici di riferimento 44.11 e 44.18. Essa respinge l'opinione secondo cui le merci presentate – modanature di pannelli di fibre di legno (MDF) con forme diverse e senza discontinuità (profili di porta, profilo di battiscopa, profilo coronato, pannello murale ricoperto da uno strato plastico decorativo, presentato in una lunghezza di 2 800 mm, nelle cui superfici devono essere inseriti un solco e una scanalatura) – dovevano essere classificate alla voce 44.18. Nella raccomandazione si afferma che, a differenza dei materiali di legno dei lavori di falegnameria (in inglese «builder's joinery») e dei lavori di carpenteria (in inglese «carpentry») per costruzioni della voce 44.18, quali i lavori di legno sotto forma di merci montate o riconoscibili sotto forma di merci smontate, le merci in questione sono presentate secondo la loro lunghezza. Si indica inoltre che nella voce 44.11 possono essere ricomprese non solo lastre sotto forma di «pannelli», ma anche lavori che possono assumere la forma delle merci indicate nella voce 44.09: curvati, ondulati, perforati, tagliati o condizionati in forme che non siano quadrate o rettangolari oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché ciò non conferisca agli stessi le proprietà caratteristiche di lavori menzionati in altre voci.
- 28 È quindi inevitabile pervenire alla menzionata questione di determinare quali siano i caratteri in base ai quali si deve stabilire il momento in cui le liste e le

modanature abbiano acquisito le caratteristiche essenziali di una porta finita (o delle sue intelaiature e stipiti o soglie, in base all'interpretazione della sottovoce 4418 20).

- 29 Se si suppone che il grado di finitura debba essere tale da presentare assortimenti completi di porte che devono solo essere montate, allora non è chiaro se alle merci di questo tipo possa applicarsi in ogni caso la regola 2, lettera a), prima frase, delle regole generali per l'interpretazione.
- 30 Inoltre, occorre rilevare che le modanature importate dalla ricorrente, a prima vista, potrebbero in realtà apparire semplicemente modanature e liste diverse.
- 31 Tuttavia, occorre tener conto delle suesposte argomentazioni della ricorrente in merito alle caratteristiche specifiche che rendono le modanature adatte solo ed esclusivamente ad essere componenti di un assortimento di porte. Si deve altresì ricordare che tali lavori non hanno una stessa lunghezza, ma hanno lunghezze diverse, il che potrebbe effettivamente corrispondere alle dimensioni dei componenti dei battenti e delle intelaiature e stipiti di porta più lunghi e più corti. Lo stesso VID, pur negando la possibilità di classificare le merci come componenti di porta, le indica nella sua decisione come modanature diverse previste per la fabbricazione di porte. È pertanto lo stesso VID che valuta non modanature in legno di una qualsiasi classe come semilavorati generici del legno, bensì proprio «profili per la realizzazione di intelaiature di porta», «liste e modanature/intelaiature e stipiti per la realizzazione di intelaiature e stipiti di porta», «liste e modanature/spessori per la realizzazione di spessori di porte», ecc.
- 32 La ricorrente stessa non nega che le dimensioni delle merci controverse siano spesso adattate, tagliandole in funzione delle esigenze di un determinato cliente: per esempio, per diverse bordature di porta, a seconda che l'intelaiatura e lo stipite siano «inseriti» o meno nel suolo, ecc. Tali merci non sono nemmeno dotate di spazi inseriti specificamente per le cerniere e le maniglie.
- 33 Il VID ritiene che le operazioni di adeguamento di questo tipo costituiscano un motivo di applicazione alle merci della citata nota esplicativa relativa alla voce 4418 del SA. In essa si segnala che i lavori di legno di cui trattasi sono presentati in questa voce come pezzi smontati identificabili (ad esempio, dotati di tacche, incastri a maschio, limbelli, mortasature o altri elementi di assemblaggio della stessa classe), siano essi accompagnati o meno dai loro elementi di fissaggio metallici, come cerniere, serrature, ecc.
- 34 Il Senāts, muovendo sia da osservazioni empiriche sia dalle spiegazioni contenute nell'atto di ricorso per cassazione e dal contenuto grafico in atti, conclude che i tipi di porte e le modalità di trattamento del legno oggi abituali, e spesso semplici, non richiedono realmente un lavoro specifico così grande per la preparazione di lavori di legno affinché, visivamente, la loro connessione diretta con le porte finite sia chiaramente percepibile. Le intelaiature, i battenti, gli stipiti sono caratterizzati da profili lisci e semplici. Esistono tecniche semplici e pratiche per collegare i

componenti che non richiedono elementi di fissaggio specifici, tagli con un angolo di 45 gradi, laddove, se invece si applicasse tale angolo, potrebbero non essere presenti gli elementi di fissaggio per taglio ecc. Ciò consente a chiunque, dotato di un'abilità limitata, di montare una porta a partire da questo tipo di componenti, sebbene si debbano poi adattare le dimensioni, aggiungere la maniglia, ecc. Nel presente caso si pone la questione, pertanto, se occorra escludere tali componenti di porte, semplici nell'aspetto, dalla classificazione nella voce prevista per le porte.

- 35 Tale distinzione potrebbe sembrare evidente, come è sembrato alla Corte di giustizia in una causa simile concernente delle finestre, *Holz Geenen* (C-309/98, EU:C:2000:165). Come risulta dal punto 25 di detta sentenza, né le parti in causa né la Corte di giustizia avevano dubbi sul fatto che le merci controverse non potessero essere considerate come «finestre o telai per finestre incompleti o non finiti». Del pari, la raccomandazione emessa dall'Organizzazione mondiale delle dogane è piuttosto concisa per quanto riguarda la distinzione (poiché «le merci in questione sono presentate secondo la loro lunghezza»). Tuttavia, gli argomenti della ricorrente e della resistente mettono in evidenza che sussistono incertezze relativamente al modo in cui le regole generali per l'interpretazione, che consentono di registrare sotto una determinata voce anche le merci incomplete e non finite, siano conformi alle note di capitolo e a talune note esplicative specifiche per casi concreti, dalle quali si potrebbe dedurre che l'unica azione che può restare da compiere affinché la merce sia finita è il montaggio.
- 36 Va inoltre osservato che le differenti informazioni tariffarie vincolanti presentate, da un lato, dalla ricorrente e, dall'altro, dal VID sollevano dubbi sul fatto che negli Stati membri merci di questo tipo, che presentano un medesimo carattere «completo» o «incompleto», siano classificate allo stesso modo negli Stati membri.